

COMUNE DI CARVICO
(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE PER
AUTOVETTURE

CC. N. 40 del 30/11/2004

INDICE

- Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
- Art. 4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 6 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 7 CONTENUTI DEL BANDO
- Art. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 10 MATERIE D'ESAME
- Art. 11 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 12 INIZIO DEL SERVIZIO
- Art. 13 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 14 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- Art. 15 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- Art. 16 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- Art. 17 IDONEITA' DEI MEZZI
- Art. 18 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI
- Art. 19 FORZA PUBBLICA
- Art. 20 VIGILANZA
- Art. 21 DIFFIDA
- Art. 22 SANZIONI
- Art. 23 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 24 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 26 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
- Art. 27 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 di seguito denominato servizio di N.C.C.

Tale servizio, oltre che dalla legge sopracitata è inoltre disciplinato dalle seguenti norme:

- a) legge della Regione Lombardia 15.04.1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) artt. 19 e 85 dei D.P.R. 24.07.1978, N. 616;
- c) D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
- d) .P.P. dei 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e) D.M. 15.12.1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
- f) art.8, lettera 9), della legge 05.02.1992, n. 104,
- 9) ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è- compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 3 TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio di N.C.C. è quello descritto dall'art.54, lettere a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (a- autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

Le autoveicoli devono essere:

- a) di cilindrata superiore ai 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
- b) la carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili, il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- c) omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente,
- d) eventuale autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di portatori di handicap dovrà essere certificato dalla M.C.T.C.**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 21/92, il numero delle autoveicoli da adibire al servizio di N.C.C. è determinato dal Consiglio Comunale. Tale contingente può subire diminuzioni o aumenti da parte della Giunta Regionale in attuazione dell'art.7 della L.R. n. 20/95.

ART. 4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della Legge 15.1.1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persone fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 21/92 e dagli articoli 9, 10 e 11 della legge della regione Lombardia n. 20/95.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, fino ad un massimo di due, per l'esercizio dei servizio di N.C.C.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo dei veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art.6 della legge 21/92 e dell'art.9 della legge della Regione Lombardia n. 20/95.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

ART. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europeo ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio dei servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede dei vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal responsabile dell'Area Polizia Municipale entro 180 giorni dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei certificato di iscrizione di ruolo dei conducenti rilasciato della competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paese Unione Europea.

ART. 7 CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

ART. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (taxi e noleggio veicoli con conducente), come prevista dall'art.4, c. 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La commissione è composta da:

- Responsabile dell'Area Polizia Municipale in qualità di Presidente.

- li Segretario Comunale;
- n.1 rappresentante designato delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- n. 1 rappresentante designato del Sindaco per gli utenti;
- n. 1 rappresentante designato del Sindaco delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori handicap, preferibilmente di associazioni esistenti sul territorio comunale.

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il responsabile invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro quindici giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale.

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
- b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- c) esprime pareri in materia e su istanza degli organi comunali;
- d) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- e) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito.

Il potere di fissare l'ordine dei giorni e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente:

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dell'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della commissione, dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio indicato nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e dato di nascita, residenza e codice fiscale,
- indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso,
- cittadinanza,
- titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere corredata pena la non ammissibilità dei seguenti documenti:

- a) **originale o copia autentica del** certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge n. 21/92 e dall'articolo 9 della L.R. n. 20/95, relativo alla Provincia di Bergamo,
- b) **originale o copia autentica del** certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio, **in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data del bando.**

La domanda può essere corredata da ulteriore documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento.

ART. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di cui all'art.8 procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio di fianco indicato:

- | | |
|--|---|
| a) possesso diploma di laurea | punti 4 |
| b) possesso diploma di maturità | punti 3 |
| c) possesso diploma di qualificazione professionale (minimo anni 3) | punti 2 |
| d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da impresa che gestisce il noleggio con conducente: | punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5 |
| e) la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap | punti 3 |

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. **Si precisa che il punteggio dei titoli di studio di cui alle lettere a), b) e c) non saranno sommati tra loro.** In caso di parità di punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

ART. 11 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il servizio comunale competente, acquisito la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha una validità di anni uno.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretto in certificare la idoneità professionale, comprovato dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la pieno disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciato dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- 5) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuto riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti dei c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvo i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima di data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in quanto compatibili con le disposizioni vigenti.

ART. 12 INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 13 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art.9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La medesima regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 21/92 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tale fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi ed i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 14 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente, del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio,
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza,
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo,
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore,
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto,
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- 1) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei viaggiatori o a causa di accertata forza maggiore e di evidente pericolo,
- 2) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati c/o pattuiti,
- 3) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività,
- 4) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 15 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 16 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e **dovranno essere corredati dalla relativa certificazione rilasciata dalla M.C.T.C.**

ART. 17 IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), la commissione di cui all'art.8, determina le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di N.C.C., disponendo direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25.

Con apposito verbale la Polizia Municipale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al primo comma del presente articolo.

Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 18 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 19 FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

ART. 20 VIGILANZA

La commissione comunale di cui all'art.8, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo degli interessati, assume le proprie determinazioni e formula le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 21 DIFFIDA

Il responsabile dell'area Polizia Municipale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento previste dall'art.17 del presente regolamento;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 22 SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente,
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La violazione alle norme contenute nel presente regolamento è- così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di (€ 25,00) ad un massimo di (€ 258,00) per la violazione del c.6 dell'art.4, dell'art.15 e del c. 3 dell'art.16;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di (€ 154,00) ad un massimo di (€ 1549,00) per la violazione del c. 1 dell'ultimo comma dell'art.4, del c. 1 dell'art.17 e dell'art.19.

La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Gli aggiornamenti degli importi delle sanzioni del presente articolo sono determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 23 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal responsabile dell'area P.M. sentita la commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.24 del presente regolamento;
- e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 24 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile dell'area P.M., sentita la commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.23;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione delle norme contenute nel precedente art. 13;

- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento,
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio,
- f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.12.

ART. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il responsabile dell'area P.M. dispone la revoca dell'autorizzazione.

Il responsabile dell'area P.M., sentita la Commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.13 del presente regolamento,
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa,
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.12 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.13;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

ART. 27 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e termini indicati nello Statuto vigente.